



COPIA

## COMUNE DI PORTO VIRO PROVINCIA DI ROVIGO

### Estratto del Verbale di deliberazione della Giunta Municipale

N. Reg. 53 Delib.

**Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PORTO VIRO E SOGGETTI PUBBLICI ESTERNI PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI DEMOGRAFICHE MEDIANTE COLLEGAMENTO TELEMATICO.**

L'anno duemilasedici addì sei nel mese di aprile nella sede Municipale di Porto Viro, convocata ai sensi dell'art. 29 lett. i) dello Statuto per invito del Sindaco, la Giunta Municipale, sono intervenuti i Signori:

<b>Giacon Thomas</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Gennari Silvia</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Palli Alessandro</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Tessarini Marialaura</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Azzalin Tania</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Bovolenta Raffaella</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Signor Boniolo Ernesto

Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'oggetto soprascritto.

### LA GIUNTA COMUNALE

#### VISTI:

- la legge 24 dicembre 1954, n. 1228: "*Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente*" ed il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223: "*Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*" che disciplinano la regolare tenuta delle anagrafi comunali;
- il D.Lgs 18 agosto 2000 . n. 267 "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*" (TUEL), che all'art. 12, comma 1, stabilisce che "*Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale*";
- il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e

s.m.i. che regola il tema dei rapporti tra pubbliche amministrazioni ai fini della semplificazione della documentazione amministrativa, ed in particolare:

- ✓ L'art. 40, 1° comma, così come sostituito dall'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (Legge di stabilità 2012), che prevede che dal 1 gennaio 2012 *“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”*;
- ✓ l'art. 43. Relativo agli accertamenti d'ufficio che, al comma 4, prevede che *“al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali*;
- ✓ gli artt. 46 e 47, disciplinanti, rispettivamente, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;
- ✓ l'art. 71, con cui sono illustrate le modalità dei controlli che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *“Nuove norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”*, in particolare, l'art. 2 comma 1 lettera C, che prevede che le Pubbliche Amministrazioni ispirino la loro organizzazione, tra gli altri, al criterio di *“collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici”*;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *“Codice dell'Amministrazione Digitale”* (CAD) così come modificato ed integrato dal D. Lgs 30/12/2010, n. 235 *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 07 marzo 2005 n. 82”* ed in particolare:
  - ✓ l'art. 50 che in ordine alla disponibilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni prevede:
    1. *I dati delle Pubbliche Amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e la riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.*
    2. *Qualunque dato trattato da una Pubblica Amministrazione, con l'esclusione di cui all'art. 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'art. 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*
    3. *Al fine di rendere possibile l'utilizzo per via telematica dei dati di una Pubblica Amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre Amministrazioni l'Amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto”*;
  - ✓ l'art. 52 in ordine alla disciplina dell'accesso telematico e della riutilizzazione dei dati e documenti delle Pubbliche Amministrazioni;

- ✓ l'art. 58, comma 2, il quale stabilisce che *“Ai sensi dell’art. 50, comma 2, nonché ai fini di agevolare l’acquisizione d’ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte dall’Agenzia per l’Italia digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico”*. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell’art. 43, comma 2, del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”;
- la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011 (*“Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive”*) che richiama espressamente l’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, invitando le amministrazioni ad operare, per lo scambio dei dati per via telematica, secondo quanto previsto da tale disposizione, sulla base delle linee guida redatte da DigitPa, attraverso apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti;
- le *“Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni”*, adottate il 22 aprile 2011 ed aggiornate successivamente nel giugno 2013, che ai sensi dell’art. 58, comma 2, del CAD, forniscono specifiche indicazioni riguardo al contenuto delle suddette convenzioni, in ordine, agli impegni assunti e alle garanzie fornite dall’Amministrazione richiedente l’accesso alle banche dati (Ente fruitore), al riconoscimento della titolarità della banca dati, all’individuazione delle responsabilità del fruitore, alla durata della convenzione, alle modalità di accesso e alle modalità di individuazione dei responsabili del trattamento, delle misure di sicurezza e di privacy e dei livelli di servizio;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* (denominato il Codice della Privacy) che all’art. 54 prevede che *“nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l’acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell’Interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l’accesso selettivo ai soli dati necessari al proseguimento delle finalità di cui all’Art. 53”*;

#### **CONSIDERATO:**

- che il Comune di Porto Viro ha già provveduto all’adozione di uno schema di convenzione, approvato con delibera di Giunta Municipale n. 45 del 17.03.2010, ma che risulta necessario adeguarlo alla normativa vigente e alle *“Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle Pubbliche amministrazioni”* emanate da DigitPA nel 2011 e successivamente aggiornate nel 2013.
- che a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 28 dicembre 2000 n. 445 - e, in particolare della previsione dell’art. 77 contenente l’abrogazione del 2 e 3 comma dell’art. 37 D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 *“Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”*, l’attivazione del collegamento tramite terminale con l’anagrafe comunale non necessita più della preventiva autorizzazione del Ministero dell’Interno;
- che esistono vari pareri intervenuti negli ultimi anni a cura del Ministero dell’Interno e del Garante per la protezione dei dati personali di cui in particolare si richiama:
  - la risposta ad un quesito formulato al Ministero dell’Interno, secondo cui nelle more dell’adozione delle *“convenzioni tipo”* da approvarsi sentito il Garante, ai sensi

dell'art. 54 del decreto legislativo 196/2003 devono trovare applicazione le disposizioni contenute nell'Art. 37 del regolamento anagrafico D.P.R. 223/1989, nonché dall'art. 2 della legge n. 63/1993 che estende la possibilità di attivare collegamenti telematici con gli uffici anagrafici comunali da parte di soggetti che svolgono attività di pubblica utilità, per il proseguimento dei propri fini istituzionali”;

- il parere n. 33 del 9 dicembre 1999, con cui il Garante per la protezione dei dati personali, in risposta ad una nota inviata da un'amministrazione comunale su uno schema di convenzione per l'accesso per via telematica da parte della locale stazione dell'Arma dei Carabinieri all'anagrafe della popolazione del Comune, ha precisato che la legge sulla protezione dei dati personali non ostacola la consultazione per via telematica degli atti anagrafici da parte delle Forze dell'Ordine”, ritenendo come la normativa sugli atti anagrafici (D.P.R. 223/1989) regoli in modo specifico la consultazione dei medesimi atti da parte degli appartenenti alle forze dell'ordine, consentendo a queste ultime di accedere direttamente all'ufficio anagrafe e di consultare gli atti anagrafici anche mediante terminali;

#### **ATTESO:**

- che il Comune di Porto Viro nell'intento di attuare i processi di semplificazione ha ritenuto di predisporre uno schema di Convenzione, allegato alla presente proposta di deliberazione, per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune stesso, secondo i criteri di cui alle linee guida dettate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, da parte di soggetti pubblici che necessitano di accedere alle informazioni anagrafiche, in ragione dei rispettivi compiti istituzionali, ovvero per effettuare attività di accertamento d'ufficio o di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà;
- che i soggetti che possono aderire a tale Convenzione, sono individuabili, all'art. 1, comma 2 del D. Lgs 30/03/2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e dell'art. 37 del D.P.R. 30/05/1989 N. 223 (Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente);
- che il suddetto schema di Convenzione risulta, altresì, conforme alle prescrizioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 06 ottobre 2005, c.d. caso Laziomatica (pubblicato nella G.U. n. 248 del 24/10/2005);
- che la sottoscrizione di ogni Convenzione avverrà procedendo all'integrazione della convenzione stessa con le parti di specifica competenza in merito alla determinazione della tipologia delle informazioni accessibili da parte dell'ente fruitore, attribuita in base alle esigenze del medesimo rispetto allo svolgimento dei propri compiti di istituto e tenuto conto che le caratteristiche del collegamento telematico saranno modulate in applicazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui al D. Lgs n. 196/2003;
- che il Comune provvederà alla pubblicazione dello schema di Convenzione nel proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” seguendo la struttura definita dal D. Lgs n. 33/2013 dandone comunicazione via PEC ([protocollo@pec.agid.gov.it](mailto:protocollo@pec.agid.gov.it)) all'Agenzia per l'Italia Digitale;
- che il Comune provvederà a comunicare via PEC all'Agenzia per l'Italia - Digitale l'avvenuta stipula della convenzione, ai fini di quanto previsto dall'art. 58, comma 3, CAD;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**DATO ATTO** che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mentre è stato omesso il parere di regolarità contabile perché non necessario;

**RITENUTO** che l'applicazione della tecnologia informatica e telematica alla trasmissione di flussi di dati tra soggetti appartenenti a diversi settori di attività della pubblica amministrazione ed alle imprese erogatrici di pubblici servizi possa far concretamente conseguire, pur all'interno di un quadro giuridico di rigorosa garanzia per la tutela dei dati e delle persone, rilevanti risultati in termini di semplificazione e snellimento delle procedure, decertificazione, dematerializzazione dei supporti

cartacei, contenimento dei costi e dei tempi, miglioramento dei servizi, riduzione dei carichi di lavoro, risparmio di risorse;

## **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema tipo di Convenzione unitamente ai suoi allegati per formarne parte integrante e sostanziale, per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune di Porto Viro da parte dei soggetti individuati, all'art. 1, comma 2 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e dell'art. 37 del D.P.R. 30/05/1989 N. 223 (Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente);
2. di dare atto che lo schema di Convenzione verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" seguendo la struttura del D. Lgs n. 33/2013 e riportata nel paragrafo 4 delle vigenti "*Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni*", dandone comunicazione via PEC ([protocollo@pec.agid.gov.it](mailto:protocollo@pec.agid.gov.it)) all'Agenzia per l'Italia Digitale;
3. di dare atto che il Comune provvederà a comunicare via PEC all'Agenzia per l'Italia Digitale l'avvenuta stipula della convenzione, ai fini di quanto previsto dall'art. 58 comma 3 del CAD;
4. di autorizzare il Sindaco, quale Legale rappresentante e Titolare dei dati, alla stipula delle Convenzioni con gli Enti terzi richiedenti;
5. di demandare al Responsabile dei Servizi Demografici lo svolgimento delle operazioni necessarie per la gestione dei rapporti con le Amministrazioni convenzionate attraverso il supporto del Responsabile del Servizio S.I.C. per quanto di competenza;
6. di demandare agli uffici competenti l'adempimento degli obblighi di trasparenza discendenti dal D. Lgs. n. 33/2013, disponendo la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente."
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, TUEL 267/2000 con il voto unanime espresso in forma palese da parte di tutti i presenti;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs n.267/2000, dell'adozione della presente deliberazione sarà data comunicazione, contestualmente alla affissione all'Albo, ai capigruppo consiliari.

IL SINDACO  
F.to Giacon Thomas

Il Segretario Generale  
F.to Boniolo Ernesto

---

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione del messo certifica che l'avanti esteso verbale viene pubblicato all'Albo del Comune, il giorno 07-04-2016

Il Segretario Generale  
F.to Boniolo Ernesto

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che l'avanti esteso verbale è stato pubblicato all'Albo del Comune per 15 gg. consecutivi e liberi senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Generale  
F.to Boniolo Ernesto

---

#### ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-04-2016  
per avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Porto Viro, li.....

Il Segretario Generale  
F.to Boniolo Ernesto

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.**

Porto Viro, li

Il Funzionario Incaricato

---